REGIONE PIEMONTE **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

Copia

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 47 DEL 10/08/2016

3° Variante parziale alla 3° Variante al P.R.G.C.(art.17 commi 5-7 L.R. n.56/77 e s.m.i.) - Assoggettamento alla fase di VAS (Valutazione ambientale strategica)

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di agosto nel suo ufficio il Responsabile del Servizio ha assunto la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- il Comune di Albiano d'Ivrea è dotato di P.R.G.C., approvato, ai sensi della L.R. .n.56/77, con D.G.R. n.87-33108 del 28.11.1989 e successivamente modificato con:
  - Variante n.1 al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n.44-29242 del 29.10.1993;
  - Variante n.2 al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n.5-3175 del 11.06.2001;
  - Variante n.3 al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n.12-9723 del 26.06.2003;

  nonché da:
  - Variante parziale ex art.17 c.7 L.R. n.56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n.20 del 13.04.2006;
  - Variante parziale alla 3° Variante ex art.17 c.8 lett.c) L.R. n.56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n.42 del 29.11.2006

  ed infine da Varianti, art.17 c.8 lett. a) per correzione di errori materiali, approvate rispettivamente con D.C.C. n.16 del 10.05.2002 e n.9 del 22.03.2007;
- la Variante in oggetto, costituente la Variante parziale n.3 alla 3° Variante al P.R.G.C., indotta dalla richiesta del 18.12.2014 prot.4961 avanzata dai Sig.ri Morucci Luciana e Pennato Paolo Natale, consiste nel trasferimento di una superficie di mq.968, attualmente in area edificabile denominata "09RO04 – Area residenziale di nuovo impianto" che viene ad assumere la nuova destinazione "09AA.02 – Area agricola", in prosecuzione all'area residenziale esistente e con un modesto incremento di ulteriori mq.317 (corrispondente a mc.158,50) che pertanto da area urbanistica" 09AA.02" assumerà la nuova destinazione di "09RA.04 – Area residenziale di nuovo impianto";

Verificato che tale modesto incremento di capacità edificatoria, inferiore al 4%, rispetta i dettami dell'art.17 comma 5 lettera e) della L.R. n.56/77 in quanto:

- il vigente P.R.G.C. è stato attuato per più del 70% delle aree residenziali ;
- riguarda aree interne ed attigue al nucleo abitato;
- l'area è già dotata delle opere di urbanizzazione primaria;

Considerato che:

- il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. dispone che siano sottoposti a verifica preventiva di assoggettabilità i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art.6 comma 3 – art.12);
- l'art.3 bis della L.R. n.56/77 come modificata dalla LL.RR.n.1/2007, n.3/2013 e n.17/2013, disciplina l'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e l'art.17 comma 8 dispone che le varianti parziali siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.
- la D.G.R. n.12-8931 del 09.06.2008 e la D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 normano le procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in particolare l'allegato 1 scheda J.2 illustra il "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"";
- con deliberazione della G.C. n.31 del 04.05.2016 si avviava il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante parziale n.3 alla 3° Variante al vigente .P.R.G.C., adottando i seguenti documenti:

  - Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
  - Tavola unica: Relazione e Allegati;
  - Tavola 3.05-06-08-09 (modificata)
  - Tavola 4 (modificata)
  - Documento preliminare di verifica di compatibilità acustica;
  - Classificazione dell'area oggetto di Variante parziale in termini di pericolosità geologica e di idoneità all'uso urbanistico;

- con la medesima deliberazione si è deciso di avvalersi dell'Organo tecnico del Comune di Chiaverano, già istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998, dallo stesso Comune con deliberazione di G.C. n.29 del 10.04.2013, essendone questo Ente sprovvisto;
- dell'avvio del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS della suddetta Variante è stata data pubblicità attraverso l'affissione di manifesti e la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dal 09.05.2016 per 30 gg.;
- tutta la documentazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS è rimasta a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 gg. consecutivi dal 09.05.2016 al 08.06.2016, durante i quali non sono pervenute osservazione o proposte;
- la documentazione tecnica è stata trasmessa, con lettera datata 09.05.2016 prot.2538, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016, ai seguenti soggetti, esclusivamente consultati con competenza ambientale:
    - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
    - A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Ovest – Sede di Torino;

Visti i contributi forniti dai suddetti Enti, espressi dalla Città Metropolitana – Area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale con lettera del 30.05.2016 prot. 67256/Ib8 e dall'Arpa Piemonte con lettera del 26.05.2016 prot.44724;

Visto infine il rapporto istruttorio di verifica di assoggettabilità a VAS fornito dall'Organo Tecnico riunitosi in data 07.07.2016, che si è così espresso:

"La variante proposta trasferisce la capacità edificatoria pari ad una superficie di 968 mq ed incrementa la medesima di 317 mq,. pari all'11% della superficie del nuovo comparto generato.
Considerato che:

- *tale incremento non risulta menzionato nei pareri dei suddetti Enti;*
- *il trasferimento dell'area da residenziale ad area agricola coinvolge un lotto con scarsa valenza agricola/naturale, per la presenza di una viabilità residenziale esistente;*
- *le aree agricole interessate dalla variante ricadono in Classe II di capacità di uso del suolo nel PPR;*
- *la Città metropolitana suggerisce che siano definiti interventi di compensazione atti a riparare o sostituire risorse ambientali danneggiate;*
- *l'ARPA ritiene necessario l'assoggettamento della variante alla procedura di VAS;*

tutto ciò considerato e premesso ritiene che la Variante debba essere sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VAS."

Considerato cheda tale parere si evince la necessità che la presente Variante parziale n.3 alla 3° Variante al P.R.G.C. debba essere assoggettata alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, art. 3bis L.R. n.56/1977 e s.m.i., non riuscendo a fornire, il documento tecnico di verifica, il sufficiente approfondimento su tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta espressione sulla compatibilità ambientale stessa, ed essendo necessario che le componenti ambientali siano indagate a fondo ai fini della definizione progettuale di efficaci interventi di mitigazione e di compensazione;
Rilevato che con il presente provvedimento si intendono integralmente confermati i contenuti del rapporto istruttorio di verifica di assoggettabilità a VAS fornito dall'Organo Tecnico, (allegato sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), riscontrata anche l'impossibilità, per la presente Amministrazione, di conferite a due distinte figure, per mancanza di due articolazione diverse all'interno dell'ente, la responsabilità di procedimento di VAS e quello in materia urbanistica, e quindi, l'impossibilità, per l'unico responsabile di procedimento, di discordarsi dalle risultanze istruttorie dell'organo stesso, senza una puntuale e specifica motivazione ambientale (come specificato nell'art.1.2 lettera b) della D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016);

Richiamata la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2011 di approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili dei servizi;

Visti:
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la L. n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- la L.R. n.40 del 14.12.1998 e s.m.i.
- la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001;
- il D.Lgs. n.156 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.4 del 16.01.2008;
- la L.R. n.56 del 05.12.1977 e s.m.i.;
- la DGR n.12-8931 del 09.06.2008;
- la DGR n.25-2977 del 29.02.2016;
- il vigente P.R.G.C.;

DETERMINA

- in qualità di autorità competente per la VAS, di ritenere, per le motivazioni espresse nel rapporto istruttorio dell'Organo tecnico datato 07.07.2016 e specificate in premessa, che **la presente Variante parziale n.3 alla 3° Variante al P.R.G.C. debba essere assoggettata alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art. 3bis della L.R. n.56/1977 e s.m.i. ed dell'art.6 del D.Lgs n.152/2006;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.12 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanna UBERTINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per l'esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €

Albiano d'Ivrea, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to Rag. Elena ACTIS DATO CASALE)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Albiano d'Ivrea,22-set-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Giuseppe DABRAIO)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Albiano d'Ivrea,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe DABRAIO)

==========